

STATUTO

LAPEPITA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRA CN STRADA TETTI RAIMONDI
8

Numero REA: CN - 303436

Codice fiscale: 03608050047

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto che qui di seguito integralmente si trascrive:	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (denominazione e sede)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Bra (CN), la società	
	cooperativa denominata "LAPEPITA SOCIETA' COOPERATIVA	
	AGRICOLA SOCIALE" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; questa	
	potrà essere prorogata e la società potrà altresì essere	
	sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti .	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	

	mutualistico che i soci della Cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione	
	lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali, operando attraverso l'esercizio esclusivo	
	delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ., nel	
	pieno rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.18 maggio 2001	
	n. 228 e sue eventuali e successive modifiche.	
	La Cooperativa ha per specifico scopo il miglioramento, la	
	tutela, la valorizzazione, il potenziamento delle produzioni	
	agricole mediante la conduzione collettiva dei terreni, a	
	qualunque titolo posseduti, compreso lo sviluppo di attività	
	quali l'allevamento di animali e ogni altra attività	
	connessa e complementare; il tutto finalizzato a garantire	
	le migliori condizioni qualitative e retributive	
	dell'occupazione, avuto riguardo alla partecipazione	
	individuale ai lavori sociali.	
	La Cooperativa, inoltre, opera nell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini, realizzando l'inserimento lavorativo, ma	
	anche la formazione, l'educazione e l'integrazione sociale e	
	culturale, di persone svantaggiate, conformemente alla Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 e sue eventuali successive	
	modificazioni e/o integrazioni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	

	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione, con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà	
	gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi:	
	- la conduzione associata di aziende agricole nonché di	
	fondi coltivabili di proprietà della cooperativa o ad essa	
	pervenuti a qualsiasi titolo;	
	- la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita	
	dei prodotti ottenuti dalla conduzione dei terreni o dagli	
	allevamenti, sia sul fondo che attraverso punti vendita o	
	posteggi mercatali, munendosi, ove prescritto, delle	
	necessarie autorizzazioni;	

	- la gestione di attività di agriturismo, alle condizioni e	
	con i limiti previsti per gli imprenditori agricoli;	
	- le attività dirette alla fornitura di beni e servizi	
	mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse	
	dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola	
	esercitata, allo scopo di valorizzare la trasformazione	
	operata sui prodotti agricoli ed ottenere un miglior	
	approccio sul mercato; la cooperativa potrà pertanto, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare	
	lavorazioni agricole in genere, anche su fondi di terzi,	
	pulizie e manutenzioni del verde pubblico e/o privato,	
	sgombero neve, anche in convenzione e/o appalto, in	
	referimento a committenti pubblici e/o privati.	
	Nell'esercizio delle attività agricole, la cooperativa sarà	
	inoltre impegnata nel recupero e nel reinserimento sociale e	
	lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'	
	articolo 4 - con riferimento alla lettera b dell' articolo 1	
	- della legge n. 381/1991, e pertanto potrà:	
	- organizzare momenti formativi/informativi, educativi e di	
	consulenza volti alla sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale rispetto alle problematiche relative alle	
	persone a rischio d'emarginazione, al rispetto ambientale e	
	degli stili di vita ecologici, ai criteri della sana e	
	corretta alimentazione;	
	- curare la progettazione e l'esecuzione di progetti volti a	

	limitare lo spreco di alimenti e risorse in genere;	
	- impostare ed elaborare ricerche e studi relativi ai	
	bisogni collettivi al fine di sviluppare opportune risposte;	
	- organizzare eventi ed attività ludiche, ricreative e	
	culturali, nel campo dell'ecologia, dell'agricoltura	
	biologica e biodinamica, del consumo critico e consapevole;	
	- organizzare e gestire baby-parking o asili nido in cascina;	
	- promuovere la produzione di manufatti, anche artigianali,	
	di vario genere (a titolo non esaustivo: articoli in cuoio	
	ed in pelle, compresa la calzoleria, in legno, incluso il	
	restauro, in vimini, ceramica, stoffa).	
	La Cooperativa si propone anche di favorire la nascita e la	
	crescita di piccole imprese concedendo in uso strutture ed	
	attrezzature di sua proprietà e disponibilità.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I. (associazioni temporanee di impresa), per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	

	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> : persone fisiche, anche appartenenti alle	
	categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4	
	della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	

	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie	
	prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti	
	di capacità professionali adeguate allo svolgimento della	
	propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa	
	personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo;	
	2) <u>soci volontari</u> : persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	

	esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella	
	dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione; al termine del	
	periodo, comunque non superiore ai 5 anni, il nuovo socio è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	

	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	

	sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38	
	del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 cod. civ., se	

	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero	
	di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	

	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1)a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché	
	a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	

	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione accordata in considerazione della	
	tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle	
	modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1)a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le	
	esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2)a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi	
	regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	

	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 cod.	
	civ.), e fatto salvo quanto previsto per il socio	
	sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	

	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego	
	il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio	
	volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del	
	rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da	
	determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo.	

	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	

	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, cod. civ..	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	

	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 cod. civ..	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 300,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea, che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori.	

	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione delle quote di partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora	
	quest'ultimo sia collegiale;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti	
	come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a Euro 10.000,00 di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre Euro 10.000,00.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	

	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il	
	numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi	
	tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro	
	50,00 (cinquanta euro e zero centesimi) per i soci	
	volontari ed Euro 300,00 (trecento euro e zero	
	centesimi) per i soci lavoratori e sovventori; il valore	
	della quota detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	

	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari; le quote stesse non possono essere cedute, con	
	effetto verso la Società, se non previa autorizzazione degli	
	amministratori, ai sensi dell'art. 2530 cod. civ.; il socio	
	che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata;	
	il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria quota e la società accetterà come	
	socio l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio; il provvedimento di diniego di	
	autorizzazione deve essere motivato e contro di esso il	
	socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni.	

	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a)a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b)al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c)a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d)ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59;	

	e)ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito cod. civ. per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea che approva il progetto di bilancio delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	

	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, cod. civ. e da predisporre a cura dell'Organo	
	amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito	
	del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo o il Collegio dei Sindaci, se	
	nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	

	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e delibera sulle destinazione degli	
	utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e alla revoca dei componenti	
	l'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina del Revisore legale, dei	
	Sindaci e del Presidente dell'Organo di controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, al Revisore legale ed ai Sindaci;	
	f) delibera di eventualmente compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	g) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello	
	Statuto;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 Legge 142/2001 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	

	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	sottopongono alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai	
	precedenti punti g) e l) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo	
	amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'Organo di controllo o dal Revisore o da tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati,	
	siano presenti o informati della riunione e nessuno si	
	opponga alla discussione degli argomenti, non ritenendosi	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	

	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28	
	(maggioranza relativa per le elezioni delle cariche sociali).	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 cod. civ., nelle Assemblee hanno	
	diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	3 voti come appresso specificato:	
	- 1 voto fino a Euro 10.000,00 di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre Euro 10.000,00 e fino a Euro 50.000,00 di	
	capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre Euro 50.000,00 di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	

	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante, presente nello	
	stesso luogo del Presidente, di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e	
	il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3	
	soci.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	

	legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore	
	unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice-Presidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	

	dall'articolo 2381 cod. civ., nonché di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 cod. civ. in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'Organo di controllo, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail (posta elettronica) da spedirsi non meno di 5	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di	
	controllo ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	

	convocazione può essere fatta anche dal Vice-Presidente e	
	nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere	
	o trasmettere documenti.	

	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 cod. civ.,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	

	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da	
	ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	La società potrà nominare un Organo di controllo composto da	
	un Sindaco unico qualora non ricorra l'obbligo della nomina	
	del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477, secondo e	
	terzo comma, cod. civ., richiamato dall'art. 2543 cod. civ..	
	Il Sindaco unico ovvero il Collegio sindacale, nominato nei	
	casi di obbligatorietà del medesimo ai sensi dell'art. 2477,	
	secondo e terzo comma, cod. civ. durano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili.	
	Ove venga nominato il Collegio sindacale, questo si compone	
	di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.	

	Il Sindaco unico o il Collegio sindacale hanno i poteri ed i	
	doveri stabiliti dalla legge e sarà loro affidata la	
	revisione legale dei conti della società al ricorrere dei	
	presupposti di legge.	
	In alternativa al Sindaco unico o al Collegio sindacale e	
	comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale	
	dei conti è esercitata da un Revisore avente i requisiti di	
	legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha durata	
	di tre esercizi ed il Revisore svolge tutte le funzioni	
	previste dalla legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	

	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	

	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.	
	Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	
	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	
	del giudizio sia costituito dalla validità di delibere	
	assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	

	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che delibera o dichiara lo scioglimento della	
	Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori, stabilendone i	
	poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	

	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del	
	precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre	
	al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001,	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 cod.	
	civ., la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata.	

	5) La società, fino a nuova determinazione dei soci, sarà	
	amministrata, a tempo indeterminato, fino a revoca o	
	dimissioni, da un Consiglio di Amministrazione composto dai	
	signori:	
	CASAVECCHIA Antonio - Presidente;	
	BELLI Laura - Vice Presidente;	
	CARENA Giovanni - Consigliere,	
	sopra comparsi, i quali espressamente, fin d'ora e per il	
	momento di iscrizione della società nel Registro delle	
	Imprese, accettano la carica, dichiarando che non sussiste a	
	carico di ciascuno di essi alcuna causa di ineleggibilità o	
	decadenza.	
	Al Presidente testé nominato spetterà il potere di	
	rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio.	
	Non viene, per ora, nominato un organo di controllo, quale	
	il Sindaco o il Revisore, in assenza di obbligo di legge ai	
	sensi dell'art. 2477 Cod. Civ..	
	Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ., i	
	componenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede	
	della società è il seguente: Bra (CN), Strada Tetti Raimondi	
	n. 8.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre	
	2015 (duemilaquindici).	

	Le spese del presente atto e dipendenti tutte saranno a	
	carico della società e ammontano a circa Euro 1.600,00	
	(milleseicento euro e zero centesimi).	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
	ho dato lettura ai comparenti, che lo dichiarano conforme	
	alla loro volontà, lo approvano ed a conferma lo	
	sottoscrivono con me Notaio alle ore venti e minuti zero.	
	Quale atto, in parte dattiloscritto da persona di mia	
	fiducia ed in parte scritto di mio pugno, consta di tredici	
	fogli per cinquantuno pagine quasi intere fin qui.	
	In originale firmato:	
	Antonio Casavecchia	
	Laura Belli	
	Giovanni Carena	
	Maria Teresa Casavecchia	
	Penna Piera	
	Esposito Salvatore	
	hamid damrane	
	Karameti Selim	
	Antonino Portera Notaio (impronta del sigillo)	

49 di 49